# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# MANUALE

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/22 | | |
| | | | |

## INDICE

1. PREMESSA
2. CAMPO DI APPLICAZION
3. ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL PRESENTE DOCUMENTO
4. DESCRIZIONE DELL'AZIEND
5. POLITICA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA
6. OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO
7. RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI
9. GESTIONE DELLE EMERGENZE
10. GESTIONE APPALTI
11. COMUNICAZIONE, COINVOLGIMENTO E CONSULTAZIONE
12. SORVEGLIANZA SANITARIA
13. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
14. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI
15. ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE
16. VERIFICHE PERIODICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE
17. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
18. ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO
19. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
20. SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL SGSL/MOG E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

## PREMESSA

Il Modello di Organizzazione e Gestione comunemente chiamato MOG è un documento previsto dal DLgs 231/2001 nel quadro più ampio del tema della responsabilità di impresa, si tratta di una descrizione dei processi organizzativi adottati dall'impresa per prevenire e minimizzare i rischi derivanti dalla mancata applicazione di disposizioni di legge. Il MOG, provvedendo a certificare l'adozione di apposite procedure di prevenzione dei reati, costituisce una forma significativa di tutela per l'azienda e per tutti i suoi collaboratori.
In particolare, il presente MOG riguarda i reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ed assume efficacia esimente all'applicazione del DLgs 231/2001.
Il DLgs.81/2008 prevede all'art. 30, comma 5 bis la definizione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di procedure semplificate per la adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese. Il presente documento è stato sviluppato in base a tali indicazioni, come riportate in DM 13/02/2014.
**Dato che l'azienda ha già in atto un sistema integrato di gestione della qualità di prodotto (UNI EN ISO 9001:2015), della qualità ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) e della sicurezza del lavoro (UNI EN ISO 45001:2018), i documento del presente MOG sono redatti in modo da evitare inutili ripetizioni, ritenendo che la documentazione del sistema di gestione integrato UNI EN ISO faccia parte della documentazione del presente MOG.**

Nell'applicazione delle Procedure Semplificate di cui sopra, ci si è basati su di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) strutturato secondo *le "Linee Guida per un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL)"* definite da INAIL e pubblicate in Settembre 2001.

Il MOG descritto nel presente Manuale definisce pertanto le modalità per individuare all'interno dell'azienda:
- *le responsabilità*
- *le procedure*
- *i processi*
- *le risorse.*

e per la realizzazione della Politica Aziendale, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti,
nonché per adottare ed applicare in maniera efficace il MOG secondo le procedure semplificate come definito nel citato DM 13/02/2014.

Il Presente Manuale illustra le modalità con le quali l'Azienda gestisce il MOG, che tiene ovviamente conto delle dimensioni della stessa e della relativa semplicità organizzativa, pertanto è strutturato in maniera tale da risultare uno strumento agile ed efficace, senza però essere incompleto.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Manuale si applica a tutte le attività effettuate dall'Azienda che possano avere un impatto diretto o indiretto sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

## ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Nei documenti del MOG Aziendale possono essere utilizzati i seguenti acronimi ed abbreviazioni:

| | |
|---|---|
| ***AD*** | *Alta Direzione* |
| ***DdL*** | *Datore di Lavoro* |
| ***OdV*** | *Organismo di Vigilanza* |
| ***RSPP*** | *Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione* |
| ***MC*** | *Medico Competente* |
| ***RLS*** | *Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza* |
| ***RLST*** | *Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale* |
| ***AI*** | *Addetto Antincendio* |
| ***PS*** | *Addetto Primo Soccorso* |
| ***SGSL*** | *Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro* |
| ***SSL*** | *Salute e Sicurezza sul Lavoro* |
| ***VDR*** | *Valutazione dei Rischi* |
| ***DVR*** | *Documento di valutazione dei Rischi* |
| ***PS*** | *Valutazione dei rischi con Procedura Standardizzata* |
| ***MOG*** | *Modello Organizzativo Gesti* |
| ***SQ*** | Sistema integrato di gestione della qualità di prodotto, ambientale e sicurezza del lavoro UNI UN ISO |

## DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda è descritta nel Manuale del sistema integrato della qualità, che qui si richiama

## POLITICA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA

L'Alta Direzione definisce la Politica Aziendale, nella quale va ad indicare la propria visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in materia di SSL.

La Politica adottata dall'azienda è quella compresa nel sistema di qualità. Da una comparazione fra il testo esistente della Politica e la "Scheda Analisi Iniziale" risulta che la valutazione di cui alla "Scheda Analisi Iniziale" è già stata fatta ed è tuttora adeguata.
La Politica, e il connesso conseguente Manuale della qualità, tengono conto delle realtà e delle condizioni aziendali, in particolare in merito a:

- *Personale addetto;*
- *Risorse impegnate;*
- *Caratteristiche dell'azienda, sua organizzazione nonché del contesto geografico e socio- economico;*
- *Dati di precedenti eventi negativi (incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze, etc.);*
- *Conoscenza e informazioni sulle attività lavorative e individuazione e descrizione dei processi aziendali;*
- *Valutazione dei rischi dell'azienda;*
- *Autorizzazioni, documenti e certificati aziendali, legislazione applicabile.*

La Politica Aziendale è diffusa al personale, ai consulenti, agli appaltatori ed a tutte le parti terze interessate tramite affissione in Bacheca e nei locali aziendali in posizione ben visibile.

La Politica è rivista e rielaborata a cura dell'AD in presenza di mutamenti significativi che ne rendessero necessaria la revisione, quali:

- *Mutamenti della Struttura aziendale;*
- *Mutamenti della tipologia produttiva;*
- *Infortuni significativi.*

***Organigramma Aziendale***

L'organigramma e funzionigramma sono stati approvati come allegato al Manuale del SQ, che qui si richiama.
L'organigramma/funzionigramma è nominativo e funzionale, assicura una chiara attribuzione di compiti e funzioni.
*L'Organigramma e la matrice delle Funzioni comunque non vanno a sostituire le nomine formali previste dal DLgs 81/2008 e dal MOG.*
Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda. In particolare vengono resi noti ad ogni figura organizzativa aziendale interna (DdL, responsabili di funzione, Preposti ecc....) ed esterna (consulenti, OdV), oltre ai compiti organizzativi e operativi aziendali, anche quelli relativi alle attività di SSL di loro competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL, comprensivi, delle responsabilità relative alla corretta applicazione del Sistema Sanzionatorio definito nello specifico paragrafo del presente manuale nonché delle specifiche competenze dell'OdV identificato.
Inoltre vengono resi noti a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del RSPP, del RLS e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del MC e dell'OdV.

## OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Per concretizzare quanto riportato nella Politica Aziendale, DdL, con la collaborazione di RSPP e di tutte le Figure Aziendali ritenesse necessario consultare, definisce degli "Obiettivi di Miglioramento" di cui pianifica la realizzazione attraverso uno specifico "Piano di Miglioramento", considerando:

- *La Politica e i risultati conseguiti;*
- *I rischi per la salute e la sicurezza così come individuati e valutati nel DVR;*
- *L'evoluzione della legislazione;*
- *La consultazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, anche per il tramite degli RLS/RLST;*
- *L'analisi effettuata durante il riesame della direzione.*

Nel Piano di Miglioramento sono sempre individuate in maniera chiara ed univoca:

- *Le responsabilità, le tempistiche, le priorità degli interventi da realizzare;*
- *Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.*

DdL definisce opportuni indicatori di sistema che consentano la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, nonché l'individuazione di nuovi obiettivi. La Verifica viene fatta in sede di Riesame.

## RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DELLE ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

Il MOG assicurache l'Azienda rispetti gli standard tecnico/strutturali fissati dalla legge e dalle norme applicabili:

- *In fase di implementazione del MOG;*
- *In occasione di acquisti di macchine, impianti, DPI, materie prime, ecc...;*
- *In fase di mantenimento della conformità di macchine/attrezzature/impianti/luoghi di lavoro.*

L'Azienda ha predisposto apposita procedura con lo scopo di garantire scelta, gestione e aggiornamento alle prescrizioni legislative applicabili alla propria realtà aziendale.

***Acquisti, Installazione, Manutenzione***

In base ai requisiti legali l'azienda ha individuato al proprio interno delle funzioni apicali dotate di adeguata competenza che applicano le normative vigenti in fase di nuovi acquisti, di nuova installazione e di manutenzione di attrezzature/macchine e sostanze e preparati pericolosi.

Fra le attività di manutenzione devono essere ricompresi gli interventi necessari per verificare il rispetto delle tempistiche dei controlli previsti dalle leggi applicabili.

DdL pianifica gli interventi necessari per verificare il continuo rispetto dei requisiti legali definiti ed individua le funzioni aziendali competenti che devono, ad esempio:

- *Far effettuare i controlli periodici nei casi previsti dalle norme attraverso organismi pubblici o privati abilitati;*
- *Vigilare regolarmente sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza e sul buono stato di attrezzature, macchine ed impianti e segnalare le eventuali non conformità riscontrate;*
- *Attuare tempestivi interventi manutentivi a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti.*

**VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

La VDR è un processo di valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda e delle persone che accedono ai luoghi di lavoro dell'azienda.
A seguito della VDR vengono definiti:

- *Adeguate misure di prevenzione e protezione;*
- *Il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.*

DdL ha la responsabilità non delegabile della VDR in collaborazione con:

- *Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *Medico Competente (ove presente).*

e previa consultazione del:

- *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale azienda o territoriale (RLS o RLST);*

DdL procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:

1. *Identificazione dei pericoli*
2. *Valutazione di tutti i rischi identificati in funzione dei processi e delle mansioni*
3. *Identificazione di misure idonee per prevenire, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati*
4. *Definizione delle priorità e pianificazione degli interventi*
5. *Valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia.*

La VDR è aggiornata in base alle informazioni ottenute dalle attività di monitoraggio e ogni volta che intervengano cambiamenti significativi di processo produttivo o di organizzazione del lavoro, cambiamenti legislativi o a seguito di eventi quali emergenze, infortuni, incidenti.

La VDR indica le misure di prevenzione e protezione attuate e contiene un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Gli interventi di miglioramento sono programmati in base alla loro priorità e quindi tenendo conto della rilevanza del rischio come scaturita dal processo di valutazione.

**GESTIONE DELLE EMERGENZE**

La gestione delle emergenze viene trattata nell'apposito documento del sistema di gestione della qualità, nella sua ultima versione del 30/11/2015, tutt'ora adeguato.

**GESTIONE APPALTI**

Il DdL si assicura che, nella selezione degli appaltatori e nella gestione degli appalti, vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

DdL si assicura:

- *L'osservanza delle prescrizioni e delle regole operative afferenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le eventuali sanzioni disciplinari;*
- *Che il controllo sugli adempimenti sia affidato ad un soggetto chiaramente identificato;*
- *Che agli inadempimenti siano collegati meccanismi di reazione e di sanzione;*
- *Sia assicurata l'applicazione delle sanzioni.*

Durante l'effettuazione dei lavori, il DdL, personalmente o tramite terzi incaricati, provvede a verificare che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera compatibile e congruente con le indicazioni di SSL stabilite in sede di contratto, con la Politica dell'azienda, e con il DUVRI (se dovuto), POS o altro documento equivalente.

**COMUNICAZIONE, COINVOLGIMENTO E CONSULTAZIONE**

L'efficace gestione del MOG richiede la partecipazione attiva, la collaborazione, il sostegno e l'impegno dei dipendenti e di tutte le figure aziendali ed esterne coinvolte a qualsiasi titolo nella gestione della SSL.
Parimenti, la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento altrettanto fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata, maggiore infatti è la condivisione delle informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore sarà la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro.

Le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria all'attuazione ed efficace applicazione del MOG, pertanto l'azienda ha definito modalità per il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in particolare per attuare:

- *Le comunicazioni e i rapporti con i lavoratori e con l'esterno;*
- *La consultazione e la partecipazione;*
- *Le Riunioni Periodiche.*

***Comunicazione e Rapporto con i lavoratori e con l'esterno***

Il DdL gestisce le comunicazioni interne ed esterne attraverso i seguenti canali:

- *Affissione in Bacheca Aziendale o nell'area personale di ogni lavoratore de sito Internet della azienda;*
- *Riunioni Specifiche, che possono coinvolgere tutti i lavoratori o solo una parte di essi;*
- *E-mail o messaggi telefonici;*
- *PEC;*
- *Lettere inviate per Posta Raccomandata o Raccomandata a Mano.*

***Consultazione e partecipazione***

DdL, ove necessario e ove prescritto per legge o dai CCNL, coinvolge nella gestione del MOG i lavoratori dell'azienda, anche attraverso i loro RLS/RLST.
DdL, ove necessario e ove prescritto per legge, raccoglie osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.).
L'Azienda incoraggia la piena adesione al MOG di tutti i lavoratori e promuove la cooperazione in materia di salute e sicurezza, in particolare:

- *Assicurando a RLS/RLST il tempo necessario per lo svolgimento del proprio incarico e la massima collaborazione nel rispetto dei disposti di legge;*
- *Consultando i lavoratori, anche attraverso l'RLS/RLST, quando previsto dalla legislazione vigente o quando ritenuto opportuno.*

***Riunione Periodica***

Viene fatta la riunione annuale sulla sicurezza, alla quale partecipano:

- *Il datore di lavoro;*
- *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- *Il medico competente;*
- *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- *Ogni altra figura aziendale o esterna fosse ritenuta necessaria.*

Nel corso della riunione il DdL sottopone all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. *Il documento di valutazione dei rischi;*
2. *L'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
3. *I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;*
4. *I programmi di informazione e formazione dei responsabili di funzione, dei preposti e dei lavoratori;*
5. *Ogni altro argomento ritenuto necessario.*

La riunione di cui sopra viene effettuata anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

Della riunione viene redatto un verbale firmato per presa visione ed accettazione da tutti i partecipanti, che ne ricevono copia.

## SORVEGLIANZA SANITARIA

DdL ha nominato il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria.
Il MC è figura fondamentale nel MOG aziendale e per questo, oltre a collaborare con il DdL ed il RSPP alla redazione della VDR, viene consultato non solo ogni qualvolta è previsto dai disposti di legge, ma anche ogni qualvolta il DdL lo ritenga necessario, in particolare (ma non solo):

- *Definizione di nuove mansioni che possano impattare sulla Sorveglianza Sanitaria*
- *Utilizzo di nuove attrezzature complesse*
- *Utilizzo di nuovi Agenti Pericolosi.*

Nell'ottica di una efficace gestione del MOG, il DdL si assicura che il MC:

- *Predisponga un Protocollo Sanitario adeguato e coerente coi rischi individuati nel DVR;*
- *Visiti ricorrentemente gli ambienti di lavoro dell'azienda;*
- *Partecipi alla Riunione Periodica;*
- *Istituisca e conservi nelle modalità concordate la Cartella Sanitaria e di Rischio;*

In accordo con la legge e con il CCNL, le tipologie di visite mediche previste dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria aziendale sono:

- *Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione cui il lavoratore è destinato;*
- *Visita medica periodica;*
- *Visita medica in occasione di cambio di mansione con modifica dei rischi per la salute;*
- *Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (quando previsto);*
- *Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;*
- *Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute.*

La Sorveglianza Sanitaria è finalizzata all'espressione del Giudizio di Idoneità alla mansione specifica, che viene obbligatoriamente comunicato per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.
Il Giudizio può essere di:

- *Idoneità;*
- *Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;*
- *Inidoneità temporanea;*
- *Inidoneità permanente.*

Avverso i giudizi del MC è sempre ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il DdL o un suo incaricato vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del MC e provvede ad individuare ed inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria e di rischio.
Prima d'adibire il lavoratore alla mansione prevista, il DdL verifica il rilascio del giudizio d'idoneità alla mansione stessa sia in caso di prima assegnazione che a seguito di un cambio di mansione.

## INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la SSL richiede che il personale addetto sia in possesso di adeguate competenze, tali competenze vengono acquisite attraverso adeguata informazione formazione, addestramento, parimenti è altrettanto fondamentale che la formazione riguardi anche gli aspetti principali del MOG ed i ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.
DdL ha definito procedure specifiche in cui definisce le modalità per un efficace e corretta gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

## ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI

DdL ha predisposto un efficace sistema di controllo e vigilanza continua sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla SSL e, con le modalità previste dal MOG, vigila sulla loro corretta attuazione.

La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita alle figure delegate, ovverosia DdL, Responsabile di funzione e Preposto, secondo le competenze di ciascuno.
L'eventuale utilizzo della delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in relazione al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Le eventuali violazioni riscontrate dall'attività di vigilanza saranno sanzionate secondo il sistema disciplinare del MOG, come riportato nello specifico paragrafo del presente Manuale.

## ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE

DdL, con la collaborazione di RSPP, MC e sentito l'RLS/RLST, ha predisposto un "Elenco della documentazione obbligatoria" che viene costantemente aggiornato. Le modalità di gestione e custodia dei documenti e delle certificazioni obbligatorie per legge è illustrata nell'apposita procedura.

## VERIFICHE PERIODICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE

Le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate o dei modelli sono un requisito importante e determinante del MOG.

### *Sorveglianza/monitoraggio e misurazione dell'adozione delle procedure/modelli*

DdL ha disposto il processo di sorveglianza/monitoraggio e misurazione sull'attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati.
Le attività di tale processo sono adeguatamente registrate e i risultati confrontati in Sede di Riesame con gli obiettivi prefissati, in modo da verificare che ciò che è stato attuato è concorde con ciò che è stato pianificato e produce i risultati voluti.

### *Indagine su Infortuni, incidenti e situazioni pericolose*

Il DdL, eventualmente con la collaborazione di RSPP, stabilisce implementa e mantiene attiva l'apposita procedura di rilevamento, allo scopo di indagare gli infortuni, incidenti e situazioni pericolose che si verifichino durante le attività aziendali. Tale indagine prevede:

1. *Registrazione degli eventi;*
2. *Determinazione dei fattori che hanno causato/contribuito a causare l'evento;*
3. *Individuazione delle azioni Correttive;*
4. *Attuazione delle Azioni Correttive e relativa verifica dell'efficacia;*
5. *Implementazione, ove possibile, di Azioni Preventive.*

### *Non Conformità, Azioni Correttive Ed Azioni Preventive*

L'apposita procedura stabilisce le modalità operative per registrare ed analizzare le non conformità allo scopo di individuare e porre in atto le necessarie azioni correttive o preventive e successivamente verificarne l'efficacia.
Si intende per non conformità un qualsiasi scostamento dai requisiti fissati dal MOG dell'azienda. Per azione correttiva si intende un'azione posta in essere per eliminare le cause di non conformità.

## REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Art. 30 C. 2 DLgs 81/2008 definisce che, per l'efficace attuazione del MOG, sia presente ed efficacemente attuato un sistema di controllo dell'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) attività di sorveglianza sanitaria;
e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Allo scopo di garantire quanto sopra, DdL ha definito idonee modalità di gestione e custodia dei documenti e delle registrazioni aziendali, illustrate nell'apposita procedura.

***Controllo e Gestione della Documentazione***

La Documentazione è uno strumento organizzativo di importanza fondamentale, che consente all'Azienda la gestione, l'implementazione ed il monitoraggio del MOG.

La documentazione viene tenuta ed aggiornata al livello necessario richiesto per mantenere il sistema efficiente ed efficace, in modo che la documentazione sia funzionale al sistema ma non lo condizioni.
La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello.

La Documentazione può avere due origini:
- *Interna, ovverosia predisposta direttamente dall'Azienda per garantire il corretto funzionamento del MOG;*
- *Esterna, ovverosia predisposta dal legislatore, da Enti, da Organizzazioni Sindacali, di Bacino ecc....*

Per Documentazione Esterna si intende almeno:
- *Leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività dell'azienda;*
- *Documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL (autorizzazioni, verbali ispettivi ecc...).*

Per Documentazione Interna si intende almeno:
- *Documentazione del SQ*
- *Manuale del MOG*
- *Procedure*
- *Istruzioni Operative*
- *Modulistica*
- *Regolamenti e accordi aziendali*
- *Manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale*
- *Informazioni sui processi produttivi*
- *Schemi organizzativi*
- *Piani di emergenza*
- *Schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi*

Per una efficace ed efficiente gestione del MOG è di fondamentale importanza identificare in maniera univoca e gestire in maniera corretta tutta la Documentazione Aziendale sopra identificata, a questo scopo il DdL ha definito l'apposita procedura sulla quale indica le modalità di gestione dei Documenti di origine interna ed esterna, nonché delle Registrazioni che hanno impatto sul MOG.

***Registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività***

DdL ha definito le modalità con cui gestire e custodire la documentazione e le relative registrazioni, per fornire l'evidenza del funzionamento del MOG al fine di disporre di documenti comprensibili, corretti, aggiornati.

**ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO**

DdL non può delegare le attività di valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento (o della modulistica prevista dalle procedure standardizzate) e la designazione del RSPP.
DdL ha invece la facoltà di delegare le altre funzioni con le modalità ed i limiti previsti dal DLgs 81/2008.
A prescindere dalle deleghe predisposte, per tutti i processi ed attività aziendali il DdL assicura comunque una chiara attribuzione di compiti e funzioni nell'ambito del proprio MOG.
Tale attribuzione viene resa nota a tutti tramite comunicazione dell'organigramma e funzionigramma.
Di seguito si elencano le Figure aziendali individuate, nominate e formate come da legge:
- *Datore di Lavoro;*
- *Responsabili di area (funzione)*
- *Preposti;*
- *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);*

- *Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso;*
- *Lavoratori;*
- *Medico competente;*
- *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale/Territoriale.*

**SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

Con apposito autonomo documento è stato disciplinato il sistema sanzionatorio,a cui si rimanda integralmente.

**SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MOG E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE**

Un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del MOG prevede l'applicazione, oltre che delle attività di vigilanza e verifica descritte nella sezione precedente, delle attività di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del MOG:

1. *Audit interni di sicurezza;*
2. *Riesame del Sistema.*

Le attività di cui sopra prevedono il ruolo attivo e documentato di tutti i soggetti del MOG nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

***Organismo di Vigilanza***

Per specifica ed autonoma scelta organizzativa, il Consiglio di amministrazione ha individuato l'OdV di cui alla lettera b), comma 1, dell'Articolo 6 del D. Lgs. 231/01.

L'OdV è stato scelto in rispondenza ad adeguati e ben definiti criteri di indipendenza e professionalità.
Il DdL mette a disposizione dell'OdV, regolarmente e ogni qual volta vi è un cambiamento, tutta la documentazione aziendale inerente al MOG (es. valutazione dei rischi, piano di emergenza, documentazione inerente la sorveglianza sanitaria, documentazione tecnica sulle attrezzature, documentazione inerente la formazione, programmazione ed esiti degli audit interni, etc..).
L'OdV può in qualsiasi momento richiedere la documentazione che ritiene necessaria o opportuna al fine di svolgere il suo ruolo di vigilanza con continuità di azione.
La documentazione di audit viene in ogni caso trasmessa all'OdV.

***Audit interno di sicurezza***

L'Audit interno di Sicurezza è un esame sistematico, documentato e indipendente per determinare se quanto pianificato e predisposto dal MOG:

- *Venga attuato ed efficacemente applicato;*
- *Sia idoneo al conseguimento degli obiettivi;*
- *Sia coerente con la Politica Aziendale in materia di salute e sicurezza.*

***Riesame del Sistema***

Il DdL riesamina periodicamente il MOG al fine di verificare che:

- *Sia attuato con efficacia;*
- *Sia idoneo per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo delle misure adottate;*
- *Garantisca il raggiungimento degli obiettivi;*
- *Permetta di esprimere una valutazione sulle prestazioni complessive;*
- *Consenta di programmare le attività per il miglioramento continuo.*

I risultati che scaturiscono da questo processo, in relazione al periodo indagato possono portare, se necessario, a modificare il MOG, la sua articolazione di funzioni, i suoi obiettivi.

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE GENERALE

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

**Premessa – Termini e definizioni**

**Sezione I – Inquadramento generale**
Premessa – Chi siamo
La storia dell'azienda in sintesi

**Sezione II – Il Decreto Legislativo 231/2001**
Responsabilità Amministrativa degli Enti
I soggetti giuridici a cui si applica il D.LGS. 231/2001
I casi di responsabilità
L'esimente
I reati previsti dal D.LGS. 231/2001
Le sanzioni

**Sezione III – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**
Introduzione generale
Elementi del Modello
Destinatari del Modello
Modifiche ed aggiornamento del Modello
Diffusione e formazione del MOG
Attività di informazione
Attività di formazione

**Sezione IV - Percorso Metodologico di Definizione del Modello**
Premessa generale
Gli obiettivi perseguiti con adozione MOG
La metodologia operativa per implementazione del Modello e suo aggiornamento
Analisi delle attività
Analisi documentale
Mappatura dei processi sensibili e valutazione del rischio residuo
Definizione regole etiche e di comportamento
Individuazione dei rischi 231
Valutazione del sistema di controllo interno e adeguamento
Processi e attività sensibili

**Sezione V – L'organismo di Vigilanza**
L'Organismo di Vigilanza (OdV)
Nomina OdV, decadenza dell'incarico e comunicazioni
Attività di reporting dell'OdV
Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV

**Premessa Termini e Definizioni**

Si richiamano qui i termini principali usati nel presente documento e sue parte essenziali, e relative definizioni:
**Modello Organizzativo o Modello o Mog:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i requisiti del D.Lgs. 231/2001
**OdV:** Acronimo di "Organismo di Vigilanza" ovvero l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento
**CdA:** Acronimo di Consiglio di Amministrazione
**Organi Sociali:** gli organi societari previsti da Statuto
**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
**Azienda:** il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa
**D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni
**Dipendenti:** soggetti che svolgono in favore della dell'azienda una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione aziendale con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto interinale sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001
**Fornitori:** i soggetti che forniscono beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti
**Linee Guida**:documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D.Lgs. 231/2001.
**Stakeholders o Portatori di interesse:** soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.
**Sistema di Controlli Interno:** insieme delle direttive, delle procedure e dei regolamenti adottati dalla società allo scopo di assicurare l'attendibilità delle informazioni, la conformità alle leggi e alle normative e assicurare l'efficienza e l'efficacia aziendale.
**Regolamenti aziendali:** insieme delle regole e protocolli formalizzati che valgono a disciplinare, in forma vincolante per i Destinatari, le modalità in cui si espletano le varie attività aziendali.
**Segnalante:** soggetto che segnala illeciti o violazioni del Modello o del Codice Etico
**Whistleblowing:** sistema di segnalazione di illeciti o violazioni del Modello 231/01 adottato

## Sezione I
## Inquadramento generale

**Premessa – Chi siamo**

La Firenze servizi nasce nel .2006 con lo scopo tipico mutualistico delle cooperative sociali disciplinate dala Legge n. 381/1991

L'azienda eroga servizi di:

- pulizie generali, civili, industriali, specializzate
- Facchinaggio specializzato
- manutenzione aree verdi
- trasporto e magazzinaggio cose in conto proprio e conto terzi
- gestione parcheggi
- le altre attività secondarie indicate in dettaglio nella visura caerale
-

La sede legale è in Scarperia e san Piero (FI) viale Kennedy 123
Nella sede legale ci sono gli uffici e annessi agli uffici ci sono il magazzino, la rimessa veicoli e il laboratorio

La azienda opera prevalentemente nell'Area metropolitana di Firenze

E' dotata di:

- iscrizione all'albo delle cooperative sociali
- autorizzazione al trasporto rifiuti
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- certificazione ambientale ISO 14001:2015;
- certificazione di sistema della salute e sicurezza del lavoro UNI EN ISO 45001:2018.

Per il dettaglio si rimanda alla documentazione del sistema integrato UNI EN ISO che qui si richiama

## Sezione II
## Il Decreto Legislativo 231/2001

**Responsabilità Amministrativa**
Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito anche solo "D.Lgs. 231/2001"), l'individuazione di una responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi dagli organi sociali o dai loro dipendenti si è storicamente scontrata con il fondamentale "principio di colpevolezza", sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione.
Occorre precisare che sebbene le caratteristiche essenziali della responsabilità dell'ente siano disciplinate e previste da un sistema normativo penalistico, la forma di responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente è di natura amministrativa.
Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante dell'ente, opera su due livelli paralleli, in quanto:

- da una parte, integra un illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso;
- dall'altra sostanzia un illecito amministrativo posto a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio del quale quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

**I soggetti giuridici a cui si applica il D.LGS. 231/2001**
Trattasi degli *"enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche priva di personalità giuridica"*.
L'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 precisa che le disposizioni del decreto non si applicano *"allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"*. Sono invece compresi nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri - ed i cosiddetti enti pubblici economici.

**I casi di responsabilità**
Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano i casi di responsabilità amministrativa dell'ente.
In primo occorre sottolineare che tale responsabilità sussiste nel caso in cui i reati siano stati commessi nell'**interesse** od a **vantaggio** dell'ente stesso:
1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto n. 1, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, sull'ente non ricade responsabilità qualora le persone sopra indicate ai punti 1) e 2) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.
- Qualora, invece, la condotta penalmente rilevante sia opera di soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", affinché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:
- colpevolezza del soggetto subordinato;
- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;
- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che "*l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*", mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'ente abbia "*adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".
La disposizione dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come la responsabilità dell'ente sia autonoma rispetto a quella dell'autore del reato. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, la medesima fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da illecito.

Inoltre sussiste la responsabilità dell'ente anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'ente in tutti quei casi in cui – in presenza di un fatto di reato - la complessità strutturale ed organizzativa di tale soggettività giuridica può essere di ostacolo all'individuazione del soggetto penalmente responsabile dell'illecito.
La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi di estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non si potrà procedere neanche nei confronti dell'ente.

**L'esimente**
Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell'ente, appare opportuno e necessario adottare un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti penali e a scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente connessa ai reati medesimi.

**I reati previsti dal D.LGS. 231/2001**
La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quel reati specificamente indicati (principio di tassatività).
Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:
ART. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)
ART. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)
ART. 24 ter (Delitti di criminalità organizzata)
ART. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)
ART. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)
ART. 25 ter (Reati societari)
ART. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
ART. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale)
ART. 25 sexies (Abusi di mercato)
ART. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
ART. 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio)
ART. 25 octies 1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) ART. 25 nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)
ART. 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
ART. 25 undecies (Reati ambientali)
ART. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
ART. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia)
ART. 25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)
ART. 25 quinquiesdecies (Reati tributari)
ART 25 sexiesdecies (Contrabbando)
ART. 26 (Delitti tentati)

**Le sanzioni**
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono dettate dagli artt. 9-23 del D.Lgs. 231/2001 e si sostanziano in:

- sanzioni pecuniarie, anche in ipotesi di tentativo;
- sanzioni interdittive, anche in ipotesi di tentativo;
- confisca relativa al prezzo o al profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza, cui l'ente può essere condannato qualora a suo carico sia prevista una sanzione interdittiva.

## Sezione III
## Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

### Introduzione generale

Consapevole dell'importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività produttive e gestionali, al fine di tutelare i propri valori, la propria storia e l'immagine percepita dai suoi interlocutori esterni, il lavoro e la dignità dei lavoratori, l'azienda ha deciso di procedere all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

L'azienda ha compiuto questa scelta fermamente convinta che l'adozione del Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale della propria natura e costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che collaborano al suo interno, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Obiettivo prioritario del Modello è la costruzione di un sistema complessivo di processi, di procedure e di attività di controllo che consentono di monitorare le responsabilità nello sviluppo dei processi e di determinare le modalità di documentazione e controllo dei diversi passaggi.

Attraverso le indicazioni contenute nelle diverse parti del modello, non si vuole quindi soltanto sottolineare il fermo proposito di prevenire e contrastare ogni ipotesi di condotta o comportamento illecito, ma anche indicare chiaramente le conseguenze sul piano delle sanzioni derivanti dall'eventuale commissione di illeciti.

La Direzione ha approvato e recepito il modello in tutti i suoi specifici documenti, unitamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle attività e sull'applicazione del modello stesso.

Le modifiche e integrazioni del Modello rientrano nella competenza del Presidente e/o dell'amministratore specificamente delegato, su proposta dell'Organismo di vigilanza ove ritenute necessarie.

### Elementi del Modello

Il presente Modello si compone:

- di una "Parte Generale" nella quale si trova: una breve disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, le finalità ed i principi del Modello; la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi;
- di una "Parte Speciale" articolata in diverse Sezioni, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 maggiormente significativi in realzione all'attività concretamente svolta dall'azienda, con una descrizione delle attività "sensibili" (quelle cioè nell'ambito delle quali è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato.
- Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello:
  - il Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato autonomamente dall'azienda per dichiarare una serie di principi, valori, norme e regole di condotta nelle relazioni interne ed esterne che rappresentano l'insieme dei principi deontologici aziendali, ai quali tutto il personale deve attenersi;
  - il Sistema Disciplinare, contenente il riepilogo delle sanzioni operanti in caso di trasgressioni;
  - il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le Linee Guida UNI Inail
  - la procedura in materia di segnalazione illeciti (cd. Whistleblowing);
  - l'organigramma aziendale;
  - tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili e consultabili presso la sede legale.

### Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'azienda, ai soci, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'azienda operano su mandato della medesima.

Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'azienda.

L'azienda condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, dal Codice Etico e dalle singole disposizioni contrattuali e operative, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'azienda ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Il presente documento ed il Codice Etico sono formalmente messi a conoscenza di tutti i soggetti interessati.
L'azienda comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

**Modifiche ed aggiornamento del Modello**
Come sancito dal Decreto, il Modello è un "atto di emanazione dell'Organismo dirigente".
Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- modifiche normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa anche conseguenti a mutamenti nella strategia d'impresa o derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Le modifiche vengono attuate per la conservazione nel tempo dell'efficacia del Modello.
Il Modello sarà sottoposto a rivalutazione almeno annuale.

**Diffusione e formazione del MOG**
Ai fini dell'attuazione del Modello l'azienda promuove le attività di informazione e formazione del Modello per garantire l'effettiva conoscenza di tutti i suoi elementi costitutivi (documenti, protocolli, procedure, etc.) a tutti i livelli con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con l'azienda.

**Attività di informazione**
Il Modello è comunicato formalmente agli organi sociali ed ai dipendenti mediante:

- inserimento nell'area riservata del sito Internet dell'azienda
- affissione nella bacheca della sede;
- circolari.

I nuovi assunti verranno informati circa l'esistenza del MOG e suoi allegati.
Alcune parti del modello considerate "sensibili" potranno essere oscurate in relazione ai soggetti a cui i relativi documenti vengono comunicati.
I clienti potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite sito internet dell'azienda.

**Attività di formazione**
Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello con tutti i suoi elementi costitutivi a tutti i livelli, soprattutto in seguito agli aggiornamenti, l'azienda valuta con l'Odv la pianificazione di interventi.
Per le funzioni apicali o per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di temi/reati specifici e illustrazione di casi concreti.
La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria, sarà cura dell'OdV in collaborazione con la direzione aziendale mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite.

## Sezione IV
## Percorso Metodologico di Definizione del Modello

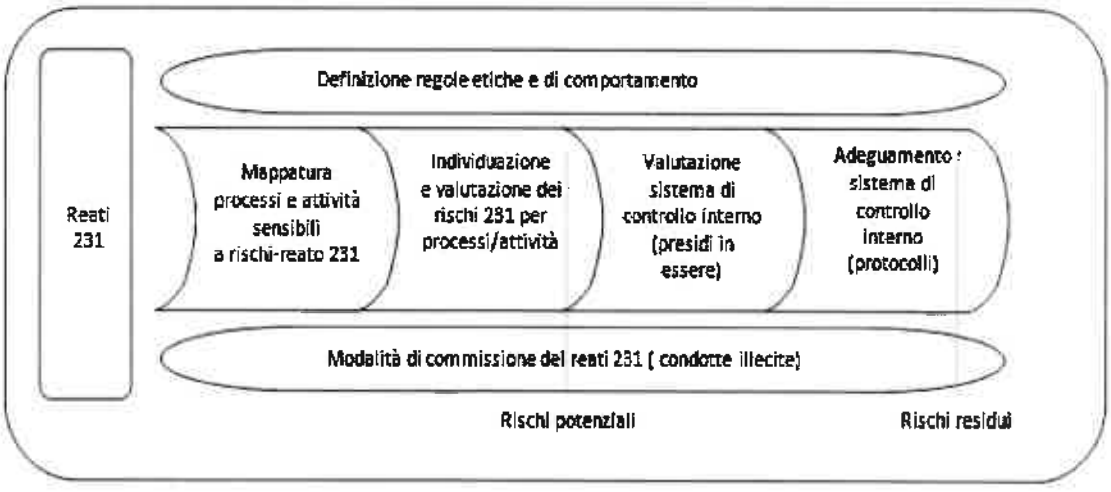
**Premessa generale**
L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha richiesto una serie di attività che, in sintesi, possono essere così identificate:

- Analisi delle attività aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 e dei relativi rischi ed indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi;
- Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Stesura ed approvazione del Codice Etico;
- Adozione del Modello;
- Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza e controllo.

**Gli obiettivi perseguiti con adozione MOG**
Con l'adozione del Modello l'azienda intende dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di protocolli ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo interni che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D.lgs.231/2001.
Tale processo va ad aggiungersi a quelli già in atto e che hanno portato ai sistemi di gestione di qualità, ambientale, della sicurezza sopra indicati.
La finalità del Modello è quella di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del Decreto.
In particolare, mediante l'individuazione dei processi/attività esposti al rischio di reato il Modello si propone di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dall'azienda, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire all'azienda, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

**La metodologia operativa per implementazione del Modello e suo aggiornamento**
Si descrivono di seguito le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di "costruzione" del Modello dell'azienda secondo il processo di Risk Assessment attuato:




**Analisi delle attività**
L'analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell'intero Modello, poiché consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione.
L'analisi si è svolta attraverso:

- esame della documentazione aziendale (procedure e regolamenti interni, organigramma, convenzioni e contratti, etc.);
- interviste con le funzioni aziendali (soggetti apicali e responsabili d'area o funzione);
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

**Analisi documentale**

- Il passaggio successivo per la costruzione del Modello è rappresentato dall'analisi dei documenti (procedure, regolamenti interni, statuto ecc) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività stesse; particolare attenzione è stata dedicata alle procedure del Sistema Integrato UNI EN ISO e all'area amministrativo- finanziaria.
- Le procedure esistenti sono state valutate in relazione ai punti di controllo descritti, anche intervistando i diretti interessati per verificare la reale applicazione dei controlli.

**Mappatura dei processi sensibili e valutazione del rischio residuo**

Per ogni processo aziendale analizzato, L'azienda ha svolto una valutazione relativa al grado di efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate successivamente.
La valutazione del rischio residuo ha permesso di identificare i punti di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti.
La mappatura è avvenuta tramite:

- raccolta e esame della documentazione aziendale disponibile (procedure e regolamenti interni, organigramma, convenzioni e contratti, C.C.N.L. applicabile, etc.);
- realizzazione interviste con le funzioni aziendali (soggetti apicali e responsabili dell'area/processo);
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

**Definizione regole etiche e di comportamento**

Si è proceduto alla elaborazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

**Individuazione dei rischi 231**

Si è quindi proceduto alla:

- individuazione dei rischi con specifico riferimento ai processi e attività sensibili (elenco dei rischi potenziali di commissione dei reati 231);
- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità teorica di commissione degli illeciti (tramite esemplificazioni della condotta illecita).

**Valutazione del sistema di controllo interno e adeguamento**

- analisi del sistema di controllo interno e delle procedure e regolamenti già esistenti al fine di verificarne l'adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione rischi residui (accettabili/non accettabili);
- realizzazione di protocolli volti all'adeguamento dei sistemi di controllo già in atto.

**Processi e attività sensibili**

In ragione delle attività e dalla natura giuridica dell'azienda si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D.Lgs. 231/01:

A) art. 24 e art. 25 → Reati contro la Pubblica Amministrazione → artt. c.p. 316/bis, 316/ter, 318, 319, 319/bis, 319/ter, 319/quater, 321, 322, 322/bis, 346/bis, 356, 640/bis, 640/ter
B) art. 24-bis → Delitti informatici e trattamento illecito dei dati → artt. c.p. 491/bis, 615/ter, 615/quater, 615/quinquies, 617/quater, 617/quinquies, 635/bis, 635/quater
C) art. 25-bis.1 → Delitti contro l'industria e il commercio → artt. c.p. 513, 513/bis, 514
D) art. 25-ter → Reati societari → artt. c.c. 2621, 2621/bis, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629/bis, 2633, 2635, 2636, 2638
E) art. 25-quinquies → Reati contro la personalità individuale → art. 603/bis
F) art 25- septies → Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro- → c.p. Artt. 589, 590,
G) art.25-octies → Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita → c.p. Art. 648
H) art. 25/octies1 → Reati in materia strumenti di pagamento diversi dai contanti → art. c.p. 493
I) art. 25-undicies → Reati ambientali → artt. c.p. 452; D.L.vo 152/2006 artt. 137, 256, 257, 259, 260, 260/bis
J) art. 25- duodecies → Impiego manodopera irregolare → D.L.vo 286/98 artt. 12, 22
K) art. 25- tredicies → Razzismo e xenofobia → Legge 654/75 art. 3
L) art. 25 quinquiesdecies → Reati tributari → D.L.vo 74/2000 art. 2, 4, 5, 8, 10, 10/quater, 11

Nella Parte Speciale, organizzata per Sezioni, sono analizzati i rischi con diverso grado di dettaglio in relazione alla possibilità della loro commissione nell'interesse o vantaggio dell'azienda ed individuati gli eventuali protocolli specifici adottati ad integrazione delle regole definite nel Codice Etico.
*La tabella sotto riportata sintetizza i Processi Sensibili abbinati ai reati nella fase di Risk Assessment:*

| Categoria Reati | Processo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| *ART. 24*<br>*e*<br>*ART. 25* | Contabilità, controllo di gestione<br>Gestione delle risorse umane<br>Accreditamento<br>Contrattualizzazione<br>Investimenti ambientali<br>Gestione Ispezioni, Verifiche e Rapporti con le P.A.<br>Incarichi di consulenza e collaborazione<br>Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, Assicurazioni o garanzie<br>Tutela della privacy<br>Legale e contenzioso<br>Gestione omaggi, regalie e sponsorizzazioni<br>Approvvigionamento di beni e servizi;<br>Erogazione di servizi |
| *ART 24-bis* | Gestione sistemi informativi<br>Tutela della privacy<br>Gestione contratti (vendite, acquisti, lavoro)<br>Gestione delle risorse umane<br>Incarichi di consulenza e collaborazione<br>Legale e contenzioso |
| *ART. 25-bis.1* | Approvvigionamento beni e servizi<br>Vendite di beni e servizi<br>Contabilità, controllo di gestione<br>Legale e contenzioso |
| *ART. 25-ter* | Approvvigionamento beni e servizi<br>Vendite di beni e servizi<br>Gestione amministrativa e contabile<br>Gestione finanziaria<br>Rapporti con soci<br>Rapporti con organi di controllo |
| *ART. 25/quinquies* | Gestione amministrativa<br>Gestione finanziaria-contabile, controllo di gestione,<br>Gestione delle risorse umane |
| *ART 25-septies* | Gestione sicurezza luoghi di lavoro<br>Gestione delle risorse umane<br>Gestione amministrativa |
| *ART.25-octies* | Approvvigionamento beni e servizi<br>Gestione finanziaria<br>Gestione risorse umane<br>Contabilità<br>Gestione amministrativa |
| *ART. 25-octies1* | Contabilità<br>Approvvigionamento di beni e servizi; |
| *ART. 25-undicies* | Gestione cantieri<br>gestione sede, magazzino e laboratorio<br>Gestione delle risorse umane<br>Approvvigionamento beni e servizi<br>Gestione amministrativa |
| *ART 25- duodecies* | Gestione delle risorse umane |
| *ART. 25-tredicies* | Gestione delle risorse umane<br>Gestione dei rapporti con soci |
| *ART. 25 quinquiesdecies* | Approvvigionamento beni e servizi<br>Vendite di beni e servizi<br>Gestione della fatturazione<br>Gestione amministrativa e contabile<br>Gestione finanziaria-contabile, controllo di gestione, rendicontazione |

## Sezione V L'organismo di vigilanza

**L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'azienda, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili dell'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito con apposita delibera l'Organismo di Vigilanza, costituito da un unico membro, in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal rapporto contrattuale con l'OdV;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone l'OdV;
- Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale.
- All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
  - vigilare sulla diffusione della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
  - vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
  - vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
  - verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
  - vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
  - segnalare al Consiglio di amministrazione l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

  Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:
  - coordinarsi e collaborare con i Responsabili di area (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a Rischio reato;
  - verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e posta ordinaria per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
  - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
  - verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello;
  - verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese;
  - segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori ovvero di figure apicali ;
  - segnalare immediatamente al Revisore Legale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione.
  - Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:
    - emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dai Responsabili di area;
    - accedere ai documenti aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
    - disporre che i Responsabili, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte dell'azienda;
    - ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

**Nomina OdV, decadenza dell'incarico e comunicazioni**

La nomina dell'Organo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del CdA.

L'OdV resta in carica 3 anni ed è rinominabile. E' scelto tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non deve essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.
I compensi dell'OdV non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.
Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'OdV in ogni momento ma solo per giusta causa. Costituiscono giusta causa:

- l'accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al CdA di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di OdV;
- la sentenza di condanna dell'azienda, passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficientemente grave vigilanza da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV;

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato può chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.
Il componente dell' OdV può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione.
L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento. Ove redatto un Regolamento, lo stesso dovrà essere trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto.

**Attività di reporting dell'OdV**
Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'OdV comunica direttamente al CdA.
Segnatamente, l'OdV riferisce al CdA lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità almeno annualmente, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'OdV informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Revisore.
L'OdV poi potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal CdA sia dal Revisore e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.
A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

**Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV**
Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV da parte dei responsabili di funzione dell'azienda, diretti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.
A tale proposito devono essere comunicate all'OdV le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'OdV e da quest'ultimo formalmente richiesti secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'OdV, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "a Rischio-Reato", nonché il rispetto del- le previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'OdV che consistono in un indirizzo di posta elettronica, nonché in una posta ordinaria per le segnalazioni cartacee, resi noti al personale aziendale ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.
L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni realizzate dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'amministratore delegato per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di uno o più gli Amministratori dell'azienda, ne dà immediata comunicazione al CdA e al Revisore.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'azienda o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale o istituzione di nuove deleghe e procure;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'OdV di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori dell'azienda, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture dell'azienda;
- presunte violazioni del Codice Etico.

L'invio di dette notizie all'Organismo di Vigilanza è posto in capo alla Funzione Amministrativa.

Inoltre, dalle Funzioni societarie competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- sui rapporti con le società di servizi, fornitori, consulenti e che operano per conto dell'azienda nell'ambito delle attività "a Rischio";
- sulle operazioni straordinarie intraprese dall'azienda.

L'Organismo, con il supporto dell'azienda, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Funzioni tenute al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede dell'azienda.

3

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# PREMESSA

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/22 | | |
| | | | |

**Descrizione fattispecie di reato**
Ai fini della redazione della Parte Speciale del Modello sono state esaminate le seguenti categorie di reato previste dal D.L.vo 231/01:

1 contro la Pubblica Amministrazione - artt. 24 e 25
2 informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24bis
3 criminalità organizzata – art. 24ter
4 falsità in monete, carte di credito, valodi di bollo, strumenti e segni di riconoscimento – art. 25/bis
5 contro l'industria e il commercio – art. 25bis.1
6 societari – art. 25ter
7 con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico – art. 25quater
8 pratiche di mutilazioni di organi genitali – art. 25quater.1
9 contro la personalità individuale – art. 25quinques
10 abusi di mercato – art25sexies
11 omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - art 25septies
12 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita – art.25octies
13 violazione diritti di autore – art. 25novies
14 ambientali – art. 25undicies
15 impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare – art. 25duodieces
16 razzismo e xenofobia – art. 25terdieces
17 tributari – art. 25quinquiesdecies

Si è poi proceduto alla redazione di Sezioni di Parte Speciale corrispondenti ad alcune delle categorie di reato sopra riportate, quelle più significative rispetto all'attività svolta da"azienda. Alcune categorie, invece, non presentando una casistica rilevante ai fini della commissione degli illeciti, non sono state oggetto di approfondimento nella Parte Speciale del Modello, restando pur sempre valide per esse le norme generali.

Ciascuna Sezione della Parte Speciale riporta:

- la descrizione delle singole fattispecie di reato appartenenti alla categoria corrispondente
- i processi e delle attività sensibili e delle funzioni aziendali coinvolte
- se previsti, i principi di comportamento adottati ad integrazione dei principi del Codice Etico
- le procedure aziendali che regolamentano le attività e i processi;
- i protocolli adottati per la prevenzione dei reati;
- i flussi informativi da inoltrare all'OdV.

L'azienda ha già adottato un sistema di gestione secondo gli standard di qualità UNI EN ISO 9001:2015, 14001:205, 45001:2018.
**La documentazione del MOG viene pertanto predisposta tenendo conto della documentazione del sistema di qualità, ed evitando così di essere inutilmente ridondanti e ripetere quanto già contenuto nei documenti della qualità.**

4

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

## Reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Sezione si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
Si riporta il contenuto degli **artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001** e le singole fattispecie di reato contemplate.

**L'art. 24 D.LGS 231/2001** è dedicato alla*"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico"*: *<<In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)>>.*

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **Art. 316 *bis* c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea**. *<<Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato oda altro ente pubblico o dalle Co munità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle pre- dette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni>>.*

Trattasi di reato comune (potendo essere commesso da "chiunque") che si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi/attività cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta. Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.
Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti). Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità. Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

- **Art. 316*ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.** <<Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finan- ziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
*5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio consegui- to>>.*
Trattasi di reato comune che si configura in caso di indebito ottenimento - mediante utilizzo o pre- sentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.
Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

- **Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.**<<*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente*>>.
Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.
Per l'integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite.

- **Art. 640, c. 2 n. 1 c.p. Truffa In danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.** <<Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: • se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; • se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona

offesa, salvo che ricorra taluna delle cir- costanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.>>
La condotta di reato consiste nel porre in essere artifizi o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.
Gli artifizi o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.
Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profit- to e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico.

- **Art. 640*bis* c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** <<*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*
In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia: contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto; finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati; mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione; altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

- **Art. 640*ter* c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.** <<*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.
La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto e relativo danno patrimoniale all'ente.

**L'art. 25 D.LGS 231/2001** è dedicato alla *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*: <<*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codi- ce penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*>>.

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **Art. 317 c.p. Concussione.** <<*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*>>
Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

- **Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.** <<*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*>>
E' l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria). Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.
Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Col termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente in un *facere* o in un dare. Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al

pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.

- **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario al doveri d'ufficio**. <<*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od al- tra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti. <<*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*>>
E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).
Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

- **Art. 319*ter*. Corruzione In atti giudiziari.** <<*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commes- si per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se de- riva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della re- clusione da sei a venti anni.*>>
E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**. <<*Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle dell'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualifica di pubblico impiegato. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*
Per le osservazioni, valga quanto riportato per gli artt. 318 e 319 c.p.

- **Art. 321 c.p. pene per il corruttore.** <<*Le pena stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pub- blico servizio il denaro od altra utilità.*
La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319- ter, 320 c.p.

- **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**. <<*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sol- lecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di n pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*
La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.
L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

- **Art. 322*bis* c.p. Peculato, concussione, corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**. <<*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*
*1)ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 l. 29 settembre 2000, n. 300.
Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314,316,317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità europea.

**Processi e attività sensibili**

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/01 possono verificarsi nei rapporti con le Pubbliche Amministrazione intrattenuti dall'azienda in Italia o all'estero con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

È considerato **Pubblico Ufficiale** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, specificandosi che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dello svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (art. 357 del cod. pen.). I "pubblici poteri" qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario*, e quelli riconducibili alla *pubblica funzione amministrativa*.

Sono **Incaricati di Pubblico Servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate e non la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione ed è necessario verificare se essa sia o non disciplinata da norme del diritto pubblico. Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per l'azienda sono principalmente:

| Processo | Attività |
|---|---|
| Approvvigionamento beni e servizi | Selezione e valutazione dei fornitori. Stipula contratti.<br>Gestione ordini. |
| Gestione della fatturazione attiva dei servizi e delle prestazioni erogate | Fatturazione delle prestazioni a ASL/Regione Lombardia/Enti Locali/terzi privati |
| Gestione amministrativa e contabile | Registrazione e controllo poste contabili.<br>Predisposizione bilancio e scritture di rettifica.<br>Adempimenti contabili, tributari e fiscali.<br>Operazioni sul capitale sociale.<br>Controllo di gestione. |
| Gestione finanziaria | Gestione incassi e pagamenti.<br>Gestione rapporti con istituti di credito |
| Gestione delle risorse umane | Selezione e assunzione del personale.<br>Gestione dei rapporti lavorativi/contrattuali con lavoratori.<br>Gestione degli adempimenti relativi al personale.<br>Selezione collaboratori, consulenti e libero professionisti. |
| Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione | Gestione procedura appalto. Preparazione offerta e documenti |
| Gestione Ispezioni e Verifiche della Pubblica Amministrazione | Gestione ispezioni e verifiche da parte della PA (Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Nuclei operativi ASL ed in genere funzionari della P.A.). |

| | |
|---|---|
| Ricorso alla finanza agevolata | Partecipazione a bandi di finanziamento.<br>Gestione risorse finanziarie della Pubblica Amministrazione.<br>rendicontazione. |
| Legale e contenzioso | Gestione pre-contezioso e contenzioso stragiudiziale e giudiziale. |

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati ed in particolare i soggetti delegati o autorizzati dall'azienda a intrattenere rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio della P.A.

**Principi di comportamento**

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner dell'zienda che intervengono nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed entrano in contatto con Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quali ad esempio responsabili d'area, processo o funzione o responsabili di procedimento o incaricati/delegati siano essi interni o esterni (ad esempio: dipendenti e/o consulenti).

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di ogni processo l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- individuare uno o più responsabili interni a mantenere i rapporti con la P.A. specificandone responsabilità, ruoli e mansioni;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti ai consulenti ed i contratti stipulati con fornitori, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato. Consulenti e fornitori devono essere selezionati tramite procedure di approvvigionamento che identificano anche le procedure di negoziazione e verificati, previa liquidazione, da almeno due soggetti diversi appartenenti all'azienda;
- effettuare pagamenti che garantiscano la tracciabilità delle uscite finanziarie. E' generalmente vietato effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione;
- fornire dichiarazione veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti. In caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti quali permessi, autorizzazioni, etc. e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- gestire eventuali omaggi e regali in armonia con quanto prevede il Codice Etico o la procedura aziendale. In ogni caso è vietato effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Pubblici Funzionari o Incaricati di Pubblico servizio);
- selezionare il personale o favorire l'avanzamento di carriere deve realizzarsi secondo criteri strettamente meritocratici e/o di valutazione oggettiva;
- utilizzare in modo appropriato i sistemi informatici e telematici aziendali e quelli in uso nei rapporti con la Pubblica amministrazione al fine di evitare alterazione degli archivi;
- comunicare con nota scritta all'OdV eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.
- E' fatto esplicito divieto di:
  - porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001;
  - porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.

**Protocolli Specifici**

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dall'azienda alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

5

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE
# REATI INFORMATICI

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato
1.2 Processi e attività sensibili
1.3 Principi di comportamento
1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai reati Informatici.

L'art. **24 bis D.LGS 231/2001** è dedicato a *"Delitti informatici e trattamento illecito dati"* e così recita:
*<<In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previ- sto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)>>.*

*

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **Art. 491*bis* c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.** *<<Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [ndr Falsità in atti] riguarda un documento infor- matico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.>>*

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso;

- **Art. 615*ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.** *<<Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
  - *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
  - *o se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
  - *o se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.
Fondamentale per la configurabilità del reato è che il sistema attaccato (anche se adibito ad un uso individuale) risulti protetto da "misure di sicurezza", che devono intendersi anche come misure genericamente di carattere organizzativo, che cioè disciplinino semplicemente le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo. Possono rilevare, esemplificando, la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di una *password* di accesso, l'esclusione del personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati, ecc. Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.
E ' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare (che è dimostrato anche dalla predisposizione di misure di protezione del sistema nel senso sopra descritto).

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione di dati, di programmi o del sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

- **Art. 615*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o te- lematici.** <<*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater*>>.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno. Rispetto alla disposizione prevista dall'art. 615 ter c.p. vi è anticipazione della soglia di tutela poiché il reato sanziona condotte che riguardano i codici d'accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali codici possono essere aggrediti. Di qui la natura di reato di pericolo che va attribuita alla fattispecie in esame, che si consuma nel momento in cui l'agente, alternativamente, si procura o diffonde i codici di accesso ovvero fornisce indicazioni utili a tal fine, indipendentemente dall'effettivo danno o turbamento del sistema (ad esempio, a prescindere dall'effettivo utilizzo dei codici per accedere abusivamente nel sistema).

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (*virus, spyware)* e comunque è sanzionata la condotta di chi il- legittimamente operi su codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza.

- **Art. 615*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.** <<*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi in- formatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*>>

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di *virus, worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento. Il reato è perseguibile d'ufficio.

- **Art. 617*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.** <<*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*
    - *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
    - *o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
    - *o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*>>

Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l'inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

L'articolo prevede tre ipotesi criminose:

1. il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;
2. il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;
3. il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in par- te, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.

Il tentativo di reato nei casi previsti dall'articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perchè può essere commesso da chiunque. La responsabilità è esclusivamente dolosa. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste. Le condotte consistono

nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte. Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

- **Art. 617*quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.** <<*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*>>
Trattasi di reato, perseguibile d'ufficio, che punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto. Si tratta di una norma a tutela anticipata che mira a tutelare la riservatezza e la libertà delle comunicazioni con l'incriminazione di fatti prodromici rispetto all'effettiva lesione del bene giuridico.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di installare apparecchiature in grado di inter- cettare comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Art. 635*bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.** <<*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*>>
La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operato- re del sistema).

- **Art. 635*ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.** <<*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*>>
La fattispecie punisce i fatti di danneggiamento previsti nel precedente art. 635*bis* c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

- **Art. 635quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.** <<*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*>>
Il sistema sanzionatorio dei reati informatici è completato con l'introduzione di due fattispecie incriminatrici dirette a punire le condotte di danneggiamento che abbiano ad oggetto non singoli documenti o dati informatici, bensì il funzionamento di un sistema informatico. Il reato punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmiche causino la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

- **Art. 635*quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.** <<*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*>>

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635*quater* c.p., anche se gli eventi dannosi, aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, non si realizzino concretamente.

- **Art. 640*quinquies* c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.** <<*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro*>>.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

**Processi e attività sensibili**

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per l'azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Gestione sistemi informativi e tutela della privacy | Sicurezza e protezione dei dati.<br>Gestione delle password di accesso alle postazioni.<br>Utilizzo di internet e posta elettronica.<br>Accessi ai sistemi telematici<br>Trattamento dati |

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati.

**Principi di comportamento**

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione dei sistemi informatici e telematici interni ed esterni;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità dei sistemi informatici e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano.
- osservare la disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati (GDPR 679/2016).

E' fatto esplicito divieto di:

- manomettere e/o danneggiare i sistemi informatici attuando comportamenti non corretti dal punto di vista normativo;
- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- detenere o diffondere abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici protetti;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere i sistemi informatici;
- interrompere o impedire illecitamente comunicazioni informatiche interne;
- danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sono inclusi anche quei dati necessari nei rapporti Società-Stato, con altri enti pubblici);
- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni per compiere una del- le condotte di cui sopra;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati.

**Protocolli Specifici**

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dall'azienda alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

6

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
Ai fini della redazione della Parte Speciale del Modello sono state esaminate le seguenti categorie di reato di cui all'art. 25/bis1 del Decreto:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
3. Frodi contro le industrie nazionali
4. Frode nell'esercizio del commercio
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
8. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si è poi proceduto alla redazione di Sezioni di Parte Speciale corrispondenti alle categorie di reato sopra riportate. Alcune categorie, invece, non presentando una casistica rilevante ai fini della commissione degli illeciti, non sono state oggetto di approfondimento nella Parte Speciale del Modello.

Ciascuna Sezione della Parte Speciale riporta:

- la descrizione delle singole fattispecie di reato appartenenti alla categoria corrispondente;
- se previsti, i principi di comportamento adottati ad integrazione dei principi del Codice Etico;
- l'elenco dei processi e delle attività sensibili e delle funzioni aziendali coinvolte;
- le procedure aziendali che regolamentano le attività e i processi;
- i protocolli adottati per la prevenzione dei reati;
- i flussi informativi da inoltrare all'OdV.

I reati richiamati dalla norma e rilevanti per l'azienda sono in sintesi:

- Art. 513 c.p. **Turbata libertà dell'industria o del commercio.** <<*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.* >>

Trattasi di reato comune a condotta dolosa E' quindi necessaria l'intenzionalità, prevedibilità e volontà dell'evento. Punibile a querela. E' facilmente determinabile se ci sono o no i presupposti (necessari) della violenza e della fraudolenza; non lo è invece altrettanto la condizione del *turbare* le attività industriali o commerciali.

- Art. 513/bis c.p. **Illecita concorrenza con minaccia o violenza.** <<*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.* >>

Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune, ossia può essere commesso da qualsiasi persona
prevede una condotta dolosa, ossia per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile (dolo eventuale)
presupposti necessari e sufficienti sono la violenza o la minaccia

- Art. 514 c.p. **Frodi contro le industrie nazionali.** <<*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . ...* >>

Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune, ossia può essere commesso da qualsiasi persona
prevede una condotta dolosa, ossia per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile (dolo eventuale)
presupposti necessari sono la contraffazione (spacciare per genuino ciò che è di minore valore) o alterazione (modificazione delle caratteristiche) e il nocumento (danno)

- Art. 515 c.p. **Frode nell'esercizio del commercio.** <<*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*>>

Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune, ossia può essere commesso da qualsiasi persona

prevede una condotta dolosa, ossia per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile (dolo eventuale)
presupposti necessari sono il far apparire le cose cedute come aventi qualità che in realtà non hanno

- Art. 516 c.p. **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.** <<*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*>>

Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune, ossia può essere commesso da qualsiasi persona
prevede una condotta dolosa, ossia per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile (dolo eventuale)
presupposti necessari sono il "vendere", ossia cedere cose in cambio di denaro, e la genuinità, ossia schietto, autentico, naturale, non modificato o alterato

- Art. 517 **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.** <<*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.* >>

Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune, ossia può essere commesso da qualsiasi persona
prevede una condotta dolosa, ossia per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile (dolo eventuale)
presupposti necessari sono la falsificazione di nomi, marchi (segni distintivi dei prodotti o servizi)
è di scopo, ossia l'agente ha come finalità l'ingannare l'acquirente sulla genuinità della cosa/servizio

**Processi e attività sensibili**
I reati sopra descritti possono verificarsi nei rapporti con le altre imprese, specie quelle in diretta concorrenza.
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per l'azienda sono principalmente:

| Processo | Attività |
|---|---|
| Vendita di beni e servizi | Selezione e valutazione dei clienti<br>Stipula contratti<br>Gestione ordini |
| Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti | Gestione procedura appalto.<br>Preparazione offerta e documenti<br>Attenta valutazione delle offerte dei concorrenti al fine di arginare, per quanto possibile, la concorrenza sleale ottenuta dall'abbattimento dei costi dei concorrenti per mancata o inadeguata attuazione delle norme |
| Legale e contenzioso | Gestione pre-contezioso e contenzioso stragiudiziale e giudiziale. |

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati ed in particolare i soggetti delegati o autorizzati dall'azienda a intrattenere rapporti con le aziende, specialmente i privati

**Principi di comportamento**
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner dell'azienda che intervengono nei rapporti coi clienti, quali ad esempio responsabili d'area, processo o funzione o responsabili di procedimento o incaricati/delegati siano essi interni o esterni (ad esempio: dipendenti e/o consulenti).

Lo scopo della Sezione è di:
- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di ogni processo l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:
- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto coi clienti sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- individuare uno o più responsabili interni a mantenere i rapporti coi clienti specificandone responsabilità, ruoli e mansioni;

- redigere per iscritto gli incarichi conferiti e i contratti stipulati, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato.
- fornire e pretendere dichiarazione veritiere
- porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti quali permessi, autorizzazioni, etc. e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- gestire eventuali omaggi e regali in armonia con quanto prevede il Codice Etico o la procedura aziendale. In ogni caso è vietato effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Pubblici Funzionari o Incaricati di Pubblico servizio);
- comunicare con nota scritta all'OdV eventuali criticità o conflitti di interesse
- E' fatto esplicito divieto di:
  - porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato sopra descritte
  - porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.

**Protocolli Specifici**

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dall'azienda alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE
# REATI SOCIETARI

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai reati Societari.

L'art. **25 ter D.LGS 231/2001** è dedicato ai "*Reati societari*" e così recita: <<*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.*

*Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*>>.

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:
- **Art. 2621 cod.civ. False comunicazioni sociali.** <<*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili socie- tari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*
*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi pre- visti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e del- le imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di*

*amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.>>*
Art.2622 cod.civ. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. *<<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*
*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*
*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*
*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*
*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*
*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.>>*
Tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art.2622 cod. civ.
Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento). In entrambe le fattispecie, la punibilità (con sanzione penale) resta esclusa in caso di mancato superamento delle "soglie di divergenza" stabilite dai commi 3 e 4 dell'art.2621 e dai commi 7 e 8 dell'art. 2622. In tali casi sono previste, comunque, sanzioni amministrative pecuniarie nonché la pena accessoria dell'interdizione dalle cariche societarie.
Entrambi i reati sono propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

- **Art. 2625 cod.civ. Impedito controllo.** *<<Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*
*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.>>*
Trattasi di due fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, *in primis* al collegio sindacale.

- **Art. 2632 cod.civ. Formazione fittizia del capitale.** *<<Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,*

*sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in matura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.>>*
La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

- **Art. 2626 cod. civ. Indebita restituzione dei conferimenti.** <<*Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.>>*
Trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

- **Art. 2627 cod. civ. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.** <<*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.*
*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.>>*
Vengono in rilievo, *esclusivamente*, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario).

- **Art.2628 cod. civ. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.** <<*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del ca- pitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.>>*
La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

- **Art.2629 cod. civ. Operazioni in pregiudizio dei creditori.** <<*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.>>*
La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni. Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

- **Art.2633 cod. civ. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatori.** <<*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.>>*
La disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art.2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti. Trattasi anche qui di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

- **Art.2636 cod. civ. Illecita influenza sull'assemblea.** <<*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.>>*
La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso). Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.
Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del d.lgs. n.231/2001.

- **Art.2637 cod. civ. Aggiotaggio.** <<*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
- **Art.2629bis cod. civ. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.** <<*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato*

*dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.>>*

- **Art.2638 cod. civ. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.** *<<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle pre- dette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di socie- tà, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.>>*

Trattasi di reato proprio e di condotta; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt.2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

*

**Processi e attività sensibili**

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per l'azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Approvvigionamento beni servizi | Selezione e valutazione dei fornitori.<br>Stipula contratti.<br>Gestione ordini. |
| Gestione amministrativa contabile | Registrazione e controllo poste contabili.<br>Predisposizione bilancio e scritture di rettifica.<br>Adempimenti contabili, tributari e fiscali.<br>Operazioni sul capitale sociale.<br>Controllo di gestione. |
| Gestione finanziaria | Gestione incassi e pagamenti.<br>Gestione rapporti con istituti di credito |
| Gestione dei rapporti con soci | Gestione dei rapporti e delle comunicazioni ai soci.<br>Attività di segreteria societaria: convocazioni, verbalizzazioni delle assemblee. |
| Gestione dei rapporti con organi di controllo | Gestione dei rapporti con revisori contabili |
| Gestione rapporti con Enti di certificazione | Gestione rapporti con enti terzi di certificazione |

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati ed in particolare i soggetti delegati o autorizzati dall'azienda a intrattenere rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio della P.A.

*

**Principi di comportamento**

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner dell'azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli associati, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli organi di controllo e con parti terze societarie sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

E' fatto esplicito **divieto** di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25-ter D.Lgs 231/2001;
- porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico delle norme comportamentali e delle procedure aziendali;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nel piano dei conti di contabilità generale;
- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- corrispondere e offrire compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità a soggetti privati che (a) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, (b) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra l'azienda e il citato soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio dell'azienda.

**Protocolli Specifici**

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dall'azienda alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati, siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

# INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

## 1.1 Descrizione fattispecie di reato

L'art.**25/quinqies del D.L.vo 231/2001** prevede: <<*Delitti contro la personalità individuale. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*>>

Di detti reati è significativa per l'azienda la fattispecie dello

- **art. 603/bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.** <<*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*
*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*>>

Il reato ha le seguenti **caratteristiche**:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma libera (quella nelle quali l'evento può essere provocato da qualsiasi forma di condotta)
di evento (è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell'azione)
a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
dolo specifico (quando, per integrare il reato, il legislatore prevede oltre alla volontà dell'evento, un fine ulteriore, anche se poi il fine per avventura non si realizza.)
permanente (sono quelli in cui l'offesa arrecata continui per volontà del reo), rileva sulla decorrenza della prescrizione
presupposti necessari sono le condizioni di sfruttamento e l'approfittare del bisogno

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Gestione dei rapporti di lavoro | Selezione e ingaggio dei lavoratori<br>Stipula dei contratti di lavoro<br>Modalità esecutive del rapporto di lavoro<br>Risoluzione del rapporto di lavoro |

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:

- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Preposti
- Lavoratori
- Terzi destinatari

**Principi di comportamento**

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:

- sensibilizzare le parti al rispetto delle norme specifiche
- fornire agli amministratori, ai responsabili d'area e ai preposti le informazioni relative alle specifiche disposizioni normative

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dalla normativa vigente in tema si salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- osservare le procedure adottate dalla azienda in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto nel Regolamento Aziendale sul tema specifico;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della azienda;
- comunicare con tempestività al Rspp o al proprio Responsabile e all'OdV eventuali situazioni di rischio o violazioni di norme comportamentali (ad esempio contenute nel Codice Etico) o delle procedure aziendali
- informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro della azienda e la formazione obbligatoriamente prevista dalle normative;
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la sicurezza;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della azienda e in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

E' fatto esplicito **divieto** di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali

**Protocolli Specifici – Rinvio**

Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).

Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc.

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

## INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici – Rinvio MOG Sicurezza

## 1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti (di natura colposa) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è introdotta dal legislatore con la legge n. 123/2007 che ha anticipato la riforma e il riassetto della normativa in materia avvenuta successivamente con emanazione del D.Lgs 81/08 ("Testo unico Sicurezza").
Secondo l'art. 30 del citato D.Lgs 81/2008 il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente ex D.Lgs 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

i) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività predette;
j) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
k) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

*

L'art. **25 septies D.LGS 231/2001** è dedicato a "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" e così recita:
*<<1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi>>.*

*

**I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:**

- **Art. 589 - Omicidio colposo.** *<<[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [III].Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.>>*

Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma libera (quella nelle quali l'evento può essere provocato da qualsiasi forma di condotta)
dolo generico (quando si presenta nella sua forma più tipica, cioè quella della volontà dell'evento)

istantaneo (sono quelli nei quali l'azione integri il reato e si esaurisca)
a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
è procedibile d'ufficio

- **Art. 590 - Lesioni personali colpose.**<<*[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione persona- le è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima,della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offe- sa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*>>
Il reato ha le seguenti caratteristiche:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma libera (quella nelle quali l'evento può essere provocato da qualsiasi forma di condotta)
di evento (è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell'azione)
a condotta colposa (per la punibilità non è necessario che l'evento sia preveduto e voluto -o accettato come conseguenza probabile- ma è sufficiente che l'evento sia il prodotto di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)
istantaneo (sono quelli nei quali l'azione integri il reato e si esaurisca)
presupposto necessario (per la parte che ci interessa qui) è la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Gestione sicurezza luoghi di lavoro | Gestione elementi sistema salute e sicurezza:<br>▪ Politica della sicurezza<br>▪ Formalizzazione struttura aziendale salute sicurezza<br>▪ Aggiornamento alle prescrizioni legislative<br>▪ Valutazione rischi<br>▪ Predisposizione misure prevenzione e protezione<br>▪ Gestione appalti e rischi interferenziali<br>▪ Gestione emergenze e primo soccorso<br>▪ Riunioni periodiche della sicurezza<br>▪ Sorveglianza sanitaria<br>▪ Formazione e informazione dei lavoratori<br>▪ Procedure e istruzioni in materia salute e sicurezza<br>▪ Verifica applicazione e efficacia procedure adottate<br>▪ rispetto standard tecnico/strutturali attrezzature, luoghi di lavoro |

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:

- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Preposti
- Rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione)

- Addetti primo soccorso e prevenzione incendi
- Medico competente
- Lavoratori
- Terzi destinatari

**Principi di comportamento**
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:
- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:
- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dalla normativa vigente in tema si salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- osservare le procedure adottate dalla azienda in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto nel Regolamento Aziendale sul tema specifico;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della azienda;
- comunicare con tempestività al Rspp o al proprio Responsabile e all'OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo (ad esempio mancati infortuni) o violazioni norme comportamentali (ad esempio contenute nel Codice Etico) o delle procedure aziendali in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori e la continua identificazione e valutazione dei rischi (DVR);
- informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro della azienda e la formazione obbligatoriamente prevista dalle normative nazionali e regionali;
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la sicurezza;
- definire le modalità di aggiornamento delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza;
- definire le modalità di gestione degli infortuni e dei mancati infortuni;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della azienda e in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire modalità per la manutenzione periodica o straordinaria delle attrezzature e delle strutture aziendali.

E' fatto esplicito **divieto** di:
- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25 septies D. Lgs 231/01;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Protocolli Specifici – Rinvio MOG Sicurezza**
Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di qualità UNI EN ISO 45001:2018 e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).
Si rimanda a tale documento che definisce pertanto le modalità per individuare all'interno dell'azienda:
- le responsabilità,
- le procedure,
- i processi,
- le risorse

per la realizzazione della Politica Aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, nonché per adottare ed applicare in maniera efficace il Modello Organizzativo Gestionale secondo le procedure semplificate come definito nel citato DM 13/02/2014.

10



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# Reati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché antiriciclaggio

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato
1.2 Processi e attività sensibili
1.3 Principi di comportamento
1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai Reati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché antiriciclaggio.

L'art. **25 octles D.LGS 231/2001** è dedicato a "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché antiriciclaggio*" e così recita: <<*In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
*Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
*In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*>>.

*

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **- Art. 648 c.p. Ricettazione.** <<*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*
*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*
*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*>>
- **Art.648*bis* c.p. Riciclaggio.**<<*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*>>
- **Art.648*ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**<<*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*>>

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648*ter*rispetto al 648*bis*, e quest'ultimo rispetto al 648).
In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).
La fattispecie di cui all'art.648*ter*, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine *operazioni* di cui all'art. 648*bis*), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

- **Art. 648 ter 1 – Autoriciclaggio.** <<*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quan- do il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità pro- vengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*
*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le con- dotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.*

I reati hanno le seguenti caratteristiche:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma vincolata (quelli in cui l'evento deve verificarsi secondo modalità specifiche)
di evento (è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell'azione)
a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
dolo specifico (quando, per integrare il reato, il legislatore prevede oltre alla volontà dell'evento, un fine ulteriore, anche se poi il fine per avventura non si realizza.)
istantaneo (sono quelli nei quali l'azione integri il reato e si esaurisca) o permanente (sono quelli in cui l'offesa arrecata continui per volontà del reo), a seconda delle singole fattispecie

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Acquisti e vendite di beni e servizi | Selezione e valutazione dei fornitori e dei clienti<br>Stipula contratti.<br>Gestione ordini. |
| Gestione finanziaria | Gestione incassi e pagamenti.<br>Gestione rapporti con istituti di credito |

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, in particolare i soggetti che si occupano della gestione contabile e dei flussi finanziari della azienda.

**Principi di comportamento**
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:
- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:
- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione delle risorse e dei flussi finanziari;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli istituti di credito sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare l'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;

- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi degli associati, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il Codice Etico);
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a consulenti, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

E' fatto esplicito **divieto** di:

- porre in essere, concorrere o dare attuazione a comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto – Ricettazione e Riciclaggio);
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.

**Protocolli Specifici – Rinvio**

Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).

Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc..

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | Marco CNA | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato
1.2 Processi e attività sensibili
1.3 Principi di comportamento
1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai Reati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché antiriciclaggio.

L'art. **25 octies D.LGS 231/2001** è dedicato a "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" e così recita: <<*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
*b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
*2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **Art. 493/ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**. <<*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*>>

- **Art. 493/quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**
<<*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*
*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*>>

Il reato ha le seguenti **caratteristiche**:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma vincolata (quelli in cui l'evento deve verificarsi secondo modalità specifiche)
di evento (è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell'azione)

a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
dolo specifico (quando, per integrare il reato, il legislatore prevede oltre alla volontà dell'evento, un fine ulteriore, anche se poi il fine per avventura non si realizza.)
istantaneo (sono quelli nei quali l'azione integri il reato e si esaurisca)

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Acquisti e vendite di beni e servizi | Selezione e valutazione dei fornitori e dei clienti<br>Stipula contratti.<br>Gestione ordini. |
| Gestione finanziaria | Gestione incassi e pagamenti.<br>Gestione rapporti con istituti di credito |

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, in particolare i soggetti che si occupano della gestione contabile e dei flussi finanziari della azienda.

**Principi di comportamento**
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:
- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:
- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione delle risorse e dei flussi finanziari;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli istituti di credito sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare l'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati specifici;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi degli associati, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il Codice Etico);

E' fatto esplicito **divieto** di:
- porre in essere, concorrere o dare attuazione a comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto – Ricettazione e Riciclaggio);
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.

**Protocolli Specifici – Rinvio**
Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).

Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc..

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# REATI AMBIENTALI

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici – Rinvio MOG Sicurezza

## 1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai Reati in materia di tutela dell'ambiente.
La normativa in materia è molto ampia e complessa.
Qui di seguito si riportano le matrici ambientali tutelate, le principali norme di riferimento e la significatività delle matrici nell'attività aziendale:

| Matrice/oggetto ambientale | Norme | Significatività |
|---|---|---|
| Aria | D.L.vo 152/2006 | **Assente:** nessuna emissione. Né convogliata e neppure diffusa |
| Acqua | D.L.vo 152/2006 | **Scarsa:** l'azienda usa l'acqua nella propria sede solo per i servizi igienici e scarica in pubblica fognatura. Presso i clienti l'acqua viene usata per il lavaggio dei pavimenti e smaltita in pubblica fognatura |
| Rumore | Legge 447/1995; DPCM 1/3/1991; DPCM 14/11/1997; LRT 89/1998; DGR 788/1999;<br><br>D.L.vo 81/2008; D.L.vo 195/2006 | **Scarso:** nella sede non vi sono rumori significativi, eccetto occasionalmente e per breve durata in occasione dell'accensione di alcune attrezzature rumorose (decespugliatori, motoseghe) per la loro manutenzione<br>**Rilevante:** presso i clienti nell'uso delle attrezzature rumorose. In tal caso il DVR prevede DPI specifici |
| Amianto | D.L.vo 81/2008; Lege 257/1992 | **Assente:** amianto non presente; la copertura di un tempo, contenete amianto, è stata rimossa completamente e sostituita con materiale adeguato |
| Suolo | D.L.vo 152/2006; Legge 1150/1942; DPR 380/2001; LRT 65/2014 | **Assente:** edificio costruito con regolare concessione edilizia e connesse pratiche Genio civile, ... |
| Rifiuti | D.L.vo 152/2006; | **Rilevante:** l'azienda produce e trasporta rifiuti, anche pericolosi, con specifica iscrizione all'albo dei gestori. Gli stoccaggi temporanei presso la sede e successivi allontanamenti, nonchè la produzione, trasporto e conferimento a terzi dei rifiuti prodotti nei cantieri presso i clienti, sono oggetto di monitoraggio e controllo; i rifiuti vengono gestiti mediante formulari di identificazione e smaltiti tramite ditte autorizzate con verifica della 4^ copia, compilazione del registro e denuncia MUD annuale, eccetto i rifiuti assimilati agli urgani che vengono smaltiti tramite il servizio pubblico di raccolta porta a porta |

L'Art. **25-undecies D.LGS 231/2001** è dedicato a: ***Reati ambientali*** e prevede:
*<< 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
*b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
*d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
*e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
*f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
*g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*
*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) per i reati di cui all'articolo 137:*
*1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
*b) per i reati di cui all'articolo 256:*
*1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
*2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
*c) per i reati di cui all'articolo 257:*
*1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
*2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
*3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
*b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
*1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
*2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
*3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
*4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*
*4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
*5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
*a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
*c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
*6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
*7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*
*8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

*

I **reati richiamati dalla norma, significativi, sono in sintesi:**

- **Art. 452/bis c.p. - Inquinamento ambientale** <<*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*
*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*>>

- **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale** <<*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
*1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
*2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
*3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.* >>

- **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** <<Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.>>

Il reato ha le seguenti **caratteristiche**:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma libera (quella nelle quali l'evento può essere provocato da qualsiasi forma di condotta)
di evento (è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell'azione)
a condotta dolosa quello degli artt 452/bis e 452/quater (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
a condotta colposa quello del 452/quinquies (per la punibilità non è necessario che l'evento sia preveduto e voluto -o accettato come conseguenza probabile- ma è sufficiente che l'evento sia il prodotto di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline)
dolo generico (quando si presenta nella sua forma più tipica, cioè quella della volontà dell'evento)

- **Art. 256 D.L.vo 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**
*<< 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza*

*della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
*2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
*4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
*7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.*
*8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
*9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.>>*

- **art. 259 D.L.vo 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti**

*<< 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
*2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto>>*

- **art. 260-bis D.L.vo 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

*<<1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*
*2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrative pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
*4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*
*5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*
*6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
*9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*
*9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*
*9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.>>*

- **256-bis. Combustione illecita di rifiuti**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al*

*ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*
*2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*
*3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
*4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*
*5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*
6. *Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.>>*

I reati sopra descritti, di cui al D.L.vo 152/2006, sono:
è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
è di pericolo il reato degli artt. 256, 259 e 260/bis (l'offesa consiste nella messa in pericolo del bene giuridico e dunque la tutela penale risulta anticipata)
è di danno il reato ex art. 256/bis (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a forma vincolata (quelli in cui l'evento deve verificarsi secondo modalità specifiche) o forma libera (quella nelle quali l'evento può essere provocato da qualsiasi forma di condotta) a seconda delle specifiche fattispecie
di evento (è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell'azione)
a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-) o a condotta colposa (per la punibilità non è necessario che l'evento sia preveduto e voluto -o accettato come conseguenza probabile- ma è sufficiente che l'evento sia il prodotto di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) a seconda delle singole fattispecie: se punito con detenzione e/o multa è necessario il dolo, se punito con arresto e/o ammenda è sufficiente la colpa, salvo specifica diversa precisazione.
dolo generico (quando si presenta nella sua forma più tipica, cioè quella della volontà dell'evento)
dolo specifico (quando, per integrare il reato, il legislatore prevede oltre alla volontà dell'evento, un fine ulteriore, anche se poi il fine per avventura non si realizza.)
istantaneo (sono quelli nei quali l'azione integri il reato e si esaurisca)
permanente (sono quelli in cui l'offesa arrecata continui per volontà del reo), rileva sulla decorrenza della prescrizione

*

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Gestione rifiuti | Produzione rifiuti<br>trasporto rifiuti<br>uso di prodotti infiammabili<br>impiego di veicoli per trasporto rifiuti<br>stoccaggio temporaneo di rifiuti presso la sede<br>scelta del trasportatore e dello smaltitore finale di rifiuti<br>formazione degli addetti che producono rifiuti<br>attività amministrativa connessa alla gestione dei rifiuti: predisposizione formulari di identificazione, registrazione, controllo 4^ copia, presentazione del MUD |

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:

- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Preposti
- Rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
- Lavoratori
- Terzi destinatari

**Principi di comportamento**

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:

- osservare regole e principi della normativa di riferimento: gestione rifiuti, produzione rumore;
- osservare gli obblighi previsti dal codice penale e dal D.L.vo 152/2006 in materia di ambiente;
- osservare le procedure adottate dalla azienda in tema di ambiente;
- osservare le prescrizioni della documentazione di sistema della qualità ambientale ISO 14001:2015
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della azienda;
- comunicare con tempestività al Rspp o al proprio Responsabile e all'OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo;
- informare e formare i lavoratori e clienti (appalti) sulle corrette modalità di gestione rifiuti;
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali previste dal sistema di gestione;

E' fatto esplicito **divieto** di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25 decies D. Lgs 231/01;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali specifiche

**Protocolli Specifici – Rinvio**

Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).

Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc.

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

## INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai Reati posti a carico del datore di lavoro che assume stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso non valido.

*

L'art. **25 duodecies D.LGS 231/2001** è dedicato a "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" e così recita:
<<1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*>>.

**I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:**

- ***Art. 22, comma 12-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* 12-bis** (che richiama l'art. 12 precedente, qui sotto riportato).

<< *12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*
*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*
*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale*>>.

- **Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,**

<< *3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
*a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
*b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
*c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
*d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
*e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*
*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*
*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
*b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*>>.

- **Art. 12, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,**

<<*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa*

*fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. >>*

Il reato ha le seguenti **caratteristiche**:
per l'art. 22 è proprio (può essere commesso solo dal datore di lavoro)
per l'art. 12 è comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
per l'art. 22 è dolo generico (quando si presenta nella sua forma più tipica, cioè quella della volontà dell'evento)
per l'art. 12 è dolo specifico (quando, per integrare il reato, il legislatore prevede oltre alla volontà dell'evento, un fine ulteriore, anche se poi il fine per avventura non si realizza, e qui il fine è agvolare la presenza sul territorio nazionale di persone non autorizzate.)
permanente (sono quelli in cui l'offesa arrecata continuii per volontà del reo), rileva sulla decorrenza della prescrizione

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Gestione dei rapporti di lavoro | Selezione e ingaggio dei lavoratori<br>Stipula dei contratti di lavoro<br>Modalità esecutive del rapporto di lavoro<br>Risoluzione del rapporto di lavoro |

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:

- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Preposti
- Rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
- Addetti primo soccorso e prevenzione incendi
- Medico competente
- Lavoratori
- Terzi destinatari

**Principi di comportamento**
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati **è richiesto** di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dalla normativa vigente in tema si salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- osservare le procedure adottate dalla azienda in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto nel Regolamento Aziendale sul tema specifico;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della azienda;
- comunicare con tempestività al Rspp o al proprio Responsabile e all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o violazioni norme comportamentali;
- informare e formare gli addetti/interessati sul funzionamento del Modello e del sisema di gestione integrato;

- informare gli amministratori, responsabili di area, preposti e terzi interessati delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della azienda.

E' fatto esplicito **divieto** di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25 septies D. Lgs 231/01;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Protocolli Specifici – Rinvio**

Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).

Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc.

**FIRENZE SERVIZI**
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIALE KENNEDY 123 – SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE

# Razzismo e xenofobia

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

# INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai Reati di propaganda e istigazione a commettere atti di discriminazione o violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'art. **25 terdecies D.LGS 231/2001** è dedicato a ***Razzismo e xenofobia***
*<< 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.>>*

**I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:**
**Art. 604-bis. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.**
*<< Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*
*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*
*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*
*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. >>*

Il reato ha le seguenti **caratteristiche**:
comune (può essere commesso da qualsiasi persona)
di danno (punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato)
a condotta dolosa (per la punibilità è necessario che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente oppure sia preveduto ed accettato come conseguenza probabile -dolo eventuale-)
dolo generico (quando si presenta nella sua forma più tipica, cioè quella della volontà dell'evento)
istantaneo (sono quelli nei quali l'azione integri il reato e si esaurisca)

**Processi e attività sensibili**
I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Gestione dei rapporti di lavoro | Selezione e ingaggio dei lavoratori<br>Stipula dei contratti di lavoro<br>Modalità esecutive del rapporto di lavoro<br>Risoluzione del rapporto di lavoro |

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:
- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Preposti
- Rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione)

- Addetti primo soccorso e prevenzione incendi
- Medico competente
- Lavoratori
- Terzi destinatari

**Principi di comportamento**
I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:
- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

**Ai soggetti** sopra indicati **è richiesto** di:
- osservare regole e principi del Codice Etico;
- osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dalla normativa vigente in tema si salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- osservare le procedure adottate dalla azienda in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e quanto previsto nel Regolamento Aziendale sul tema specifico;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della azienda;
- comunicare con tempestività al Rspp o al proprio Responsabile e all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o violazioni norme comportamentali;
- informare e formare gli addetti/interessati sul funzionamento del Modello e del sisema di gestione integrato;
- informare gli amministratori, responsabili di area, preposti e terzi interessati delle conseguenze derivanti del mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della azienda.

E' fatto esplicito **divieto** di:
- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25 septies D. Lgs 231/01;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali in tema di salute e sicurezza sul luoghi di lavoro.

**Protocolli Specifici – Rinvio**
Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).
Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc.

15



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG)**
**(D.L.vo 231/2001; art. 30 D.L.vo 81/2008; D.M. 13/2/2014)**

# PARTE SPECIALE
# REATI TRIBUTARI

| Revisione | Data | Elaborato da | Approvato da |
|---|---|---|---|
| Prima emissione | 15/11/22 | | |
| | | | |

**INDICE**

1.1 Descrizione fattispecie di reato

1.2 Processi e attività sensibili

1.3 Principi di comportamento

1.4 Protocolli Specifici

**Descrizione fattispecie di reato**
La presente Sezione si riferisce ai Reati Tributari.

*

L'art. **25 quinquiesdecies D.LGS 231/2001** è dedicato a "*Reati Tributari*" e così recita: <<*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*>>.

I reati richiamati dalla norma – per quanto interessa all'attività della azienda - sono in sintesi:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) "*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendo- si di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni rela- tive a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono re- gistrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*". In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - fatti di lieve entità** (art. 2 comma 2 bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74) "*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni*". In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74) "*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'ammini- strazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costitui- scono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di*

*annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annota- zioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*" In tali ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) "*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*" In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote.
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** – Fatti di lieve entità (art. 8 comma 2bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) "*2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*". In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) "*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*". In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.
- **Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74) "*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*" *In tale ipotesi la sanzione pecuniaria per l'ente è fi- no a 400 quote.*

*

## 1.1 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la azienda sono principalmente:

| Processo | Attività sensibili |
|---|---|
| Approvvigionamento beni e servizi | Selezione e valutazione dei fornitori.<br>Stipula contratti e Gestione ordini.<br>Gestione Anagrafica fornitori |
| Amministrazione, finanza e controllo | Gestione incassi e pagamenti.<br>Gestione rapporti con istituti di credito<br>Gestione Cassa<br>Gestione fatturazione attiva e passiva<br>Emissione e contabilizzazione fatture/note di credito<br>Gestione rimborsi spesa dipendenti |
| Adempimenti fiscali e tributari | Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili<br>Obblighi tributari<br>Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi Predisposizione del bilancio |

Destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, in particolare i soggetti che si occupano della gestione contabile e dei flussi finanziari della azienda.

**Principi di comportamento**

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della azienda che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo **scopo** della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;

- fornire ai responsabili d'area, processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

La presente parte speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre sancito l'espresso **obbligo** di:
- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori, a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

**Protocolli Specifici**
Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla azienda alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/20

**Sia per il processo Approvvigionamento beni e servizi sia per il processo Amministrazione, Finanza e Controllo** si ribadisce che è assolutamente vietato:
- contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;
- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
- autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
- predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi; o occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

E' inoltre assolutamente **vietato**:
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;

- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dal- la legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

**Protocolli Specifici – Rinvio**

Come già evidenziato, l'azienda è munita del sistema di gestione integrato della qualità ambientale e SGSL secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e ha adottato il Manuale del Modello Organizzativo gestionale secondo le procedure semplificate basato sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Politica in materia di sicurezza e igiene del lavoro e Organigramma Sicurezza sul Lavoro).
Si rimanda pertanto alla su detta documentazione di sistema e Modello, che definisce le modalità e termini dei processi, delle responsabilità, ecc.